

CIRCOLARE N. 15/2015

Reggio Emilia, li 18 dicembre 2015

Ai Signori ed alle Società in indirizzo

Altri uffici in:
Via Cino del Duca, 5
20122 Milano
Tel. +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893
milano@studiobaldi.it

Via Cipro, 4/h
00136 Roma
Tel. +39.06.94539140
Fax +39.06.94539141
roma@studiobaldi.it

OGGETTO: Prossime scadenze ed adempimenti fiscali

*Dottori Commercialisti
& Revisori Contabili Associati*

PROSSIME SCADENZE ED ADEMPIMENTI FISCALI

ACCONTO IVA 2015

Il termine del versamento dell'acconto IVA per il mese di dicembre 2015, o per il quarto trimestre dello stesso anno, scadrà **lunedì 28.12.2015**. I codici tributo per il versamento nel Modello F24 sono il **6013** per i contribuenti mensili ed il **6035** per quelli trimestrali. L'entità dell'acconto (88%) e le regole per il calcolo non sono mutate rispetto allo scorso anno.

* Professore Ordinario di
Economia Aziendale presso L.U.de.S.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Come già più volte ricordato, i compensi (anche in natura) agli amministratori di società sono deducibili dal reddito dell'esercizio 2015, solamente se di competenza di tale anno (o anni precedenti) e pagati nel corso del 2015 o, al massimo, entro il **12 gennaio 2016** (con obbligo del versamento della ritenuta a conguaglio entro il **16 febbraio 2016**). Verificate che le delibere di assemblea (e di Consiglio, per gli Amministratori Delegati) siano state regolarmente assunte. Prestate particolare attenzione alle remunerazioni in natura, relative alle disponibilità dei beni concessi dalla società ad amministratori o a soci-amministratori, specie auto ed immobili (vedere in proposito le nostre circolari n. 30/2012 e 33/2013).

Collaboratori

Alessandro Badodi
Zainab Ben Mokhchane
Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Elisa Martinelli
Niccolò Reggi
Giulia Pergreffi
Luca Rinaldi
Filippo Salvardi
Maria Talarico
Alessia Travagliani

ALIQUTA RIDOTTA SU COMPENSI D'INTERMEDIAZIONE

Gli agenti ed intermediari di commercio, che si avvalgono della collaborazione di dipendenti e/o terzi, compresi i collaboratori familiari, possono chiedere al sostituto d'imposta (impresa mandante) l'applicazione per il 2016 della ritenuta fiscale ridotta, anziché ordinaria. Tale richiesta deve essere tassativamente spedita al sostituto d'imposta, tramite **raccomandata con avviso di ricevimento**, entro il **31 dicembre 2015**. Come già anticipato in una nostra precedente circolare, il decreto <semplificazioni> (D. Lgs. n. 175/2014) ha introdotto la possibilità sia di attribuire valore fino a revoca della dichiarazione, sia di inoltrare tale richiesta anche tramite posta elettronica certificata (PEC), ma le relative modalità attuative saranno rese note solo in seguito con apposito provvedimento. Il termine del 31 dicembre è derogato nei seguenti casi: - per i nuovi contratti d'agenzia, la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta deve avvenire entro 15 giorni dalla stipula; - in caso di variazioni, cioè, eventi che possono determinare la riduzione della base imponibile (es. assunzione di dipendenti), o che ne fanno venire meno le condizioni (es. licenziamento dei dipendenti), entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento; - in caso di prestazioni occasionali (cioè, non continuative), entro

l'emissione della fattura, e comunque prima del pagamento.

INVENTARIO DI MAGAZZINO - PREDISPOSIZIONE DELLE DISTINTE INVENTARIALI

Si rammenta l'obbligo di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino alla data di chiusura dell'esercizio.

Sono oggetto d'inventario le materie prime, le materie sussidiarie, i semilavorati (acquistati o prodotti internamente), i prodotti in corso di lavorazione, altri beni mobili impiegati nella produzione, le merci, i prodotti finiti.

Devono essere inventariate anche le seguenti rimanenze: materiali di manutenzione, pezzi di ricambio per la manutenzione dei beni strumentali, materiali di consumo e per la pulizia, e cancelleria.

Le rimanenze di magazzino comprendono i beni di proprietà dell'azienda; pertanto alle quantità fisicamente esistenti presso la ditta devono essere:

- inclusi i beni presso terzi (in lavorazione, in riparazione, in deposito, lavori in cantiere, ecc.);
- esclusi i beni di terzi (in lavorazione, in riparazione, in visione, in prova, in deposito, ecc.).

Particolare attenzione meritano le "merci in viaggio"; a tal fine le clausole contrattuali sono determinanti per stabilire l'esatto momento di trasferimento della proprietà delle merci acquistate/vendute in prossimità del 31 dicembre; quando il trasporto è a cura del fornitore, la data rilevante è quella di ricevimento della merce da parte del cliente, mentre se il trasporto è pattuito a cura del cliente, il trasferimento dei beni si considera avvenuto al momento della consegna al vettore (od al cliente stesso, qualora quest'ultimo si occupi direttamente del trasporto).

Alla valorizzazione delle rimanenze si potrà procedere anche successivamente, in tempo utile per la redazione del bilancio.

I criteri di valutazione utilizzabili sono: costo specifico, LIFO, FIFO e media ponderata (anche altri criteri che forniscano tuttavia una valorizzazione non inferiore al LIFO).

In caso di variazione del criterio di valutazione, rispetto al precedente esercizio, vige l'obbligo di segnalarne in Nota Integrativa le motivazioni e l'influenza sul risultato d'esercizio. Deve inoltre esserne eseguita apposita comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, ai sensi art. 110, VI comma, D.P.R. n. 917/1986 (non è sufficiente la sola comunicazione in Nota Integrativa).

L'incombenza di redazione dell'inventario del magazzino, da valorizzare con gli stessi criteri sopra indicati, spetta anche alle cosiddette imprese minori, non soggette all'obbligo della contabilità ordinaria.

VENDITE DI BENI CHE RESTERANNO TEMPORANEAMENTE PRESSO IL VENDITORE (OPERAZIONI TIPICHE DI FINE ANNO)

Qualora il compratore pattuisca col venditore che la merce, dopo la vendita, rimanga per un certo periodo di tempo presso il venditore stesso, è necessario, per dimostrare il compimento dell'operazione, che siano emesse la bolla di consegna (non, ovviamente, documento di trasporto) e la fattura, che venga redatta una richiesta scritta con cui il compratore chiede al venditore di custodire i beni compravenduti, in attesa del ritiro, e che i beni siano iscritti nel registro dei "beni di terzi" del venditore ed in quello dei "beni presso terzi" dell'acquirente (per tali registri non è richiesta la vidimazione).

REDAZIONE LIBRO INVENTARI E STAMPA CONTABILITA' ESERCIZIO 2014

Ricordiamo che la redazione e la stampa completa dell'inventario e la stampa della contabilità per l'esercizio 2014 (oltre alle schede di mastro ed alla contabilità di magazzino, se obbligatoria) devono avvenire entro il 30.12.2015. Per l'inventario ed il libro giornale, verificare la bollatura.

CONTABILITA' DI MAGAZZINO

I limiti, superando i quali scatta l'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino sono i seguenti: 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di giacenze (per due anni consecutivi).

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2016, sono tenuti alla contabilità di magazzino coloro che, negli esercizi 2013 e 2014 (il 2015, al momento, non rileva), hanno superato entrambi i parametri di cui sopra.

PRESCRIZIONE DECENNALE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICHIESTI A RIMBORSO

I contribuenti che hanno richiesto imposte a rimborso, tramite Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione annuale IVA o istanza specifica, senza ottenerle, ai fini di interrompere la prescrizione decennale del credito, devono inviare apposita istanza di sollecito all'Ufficio competente, mediante raccomandata o deposito diretto dell'istanza, presso l'Ufficio.

Coloro che intendono avvalersi dello Studio per tale incombenza, sono pregati di contattare il Collega di riferimento.

RITENUTA FISCALE SU INTERESSI OBBLIGAZIONARI

Come già a suo tempo comunicato, il D.L. n. 66/2014 (<Decreto Renzi>) ha fissato dall'1.7.2014 le ritenute fiscali sugli interessi dei prestiti obbligazionari, emessi da società, all'aliquota del 26%, indipendentemente dalla durata e dal tasso di fruttuosità. Tali ritenute sono da versare al Concessionario esattoriale entro il giorno 16 del mese successivo all'**ESIGIBILITA' della cedola** (non rileva la data del pagamento).

Gli imponibili e le ritenute operate dovranno poi essere indicati nel **Modello UNICO 2016, QUADRO "RZ"** (Dichiarazione dei Sostituti d'imposta per interessi ed altri redditi di capitale), che dal 1997 è parte integrante della dichiarazione dei redditi delle società di capitale.

Si rammenta che il mancato puntuale compimento degli obblighi di cui sopra si traduce in severe sanzioni a carico della società e degli amministratori.

REGISTRAZIONE CONTRATTI E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO

Il **30 gennaio 2016** scade il termine per la registrazione (e, per i contratti NON soggetti a <cedolare secca>, il pagamento della relativa imposta) per i nuovi contratti di locazione, anche se soggetti ad iva o esenti da tale imposta, formati il primo giorno dell'anno, senza limite di importo di canone. Da tale adempimento sono escluse solamente le locazioni degli immobili ad uso abitativo, assoggettate ad IVA 10%. Scade inoltre (sempre il 30 gennaio 2016) il termine per il solo pagamento dell'imposta (sempre per i contratti NON soggetti a <cedolare secca>) relativa ai contratti in corso, già a suo tempo registrati, la cui annualità decorre il primo gennaio.

CONVALIDA NUMERO MECCANOGRAFICO

Entro il 31.12.2015 le imprese interessate a mantenere il numero meccanografico, con il rilascio del rispettivo attestato di validità, dovranno effettuare la convalida annuale presso la Camera di Commercio. Chi intendesse avvalersi dello Studio, per l'adempimento, chieda della Signora Vanna.

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO (ex Tasso Ufficiale di Sconto)

Ricordiamo che il **tasso ufficiale di riferimento**, dal 10.9.2014 è pari a **0,05%**.

Il tasso dell'**interesse legale** è rimasto, per il 2015 e fino ad oggi, dello **0,5%**, ma con decorrenza **1.1.2016**, è ridotto allo **0,2%** (Decreto del Ministero dell'Economia dell'11.12.2015).


* * *

Nel periodo 31 dicembre 2015 - 5 gennaio 2016 lo Studio resterà chiuso. Per comunicazioni urgenti, potete inviare *e-mail* o *fax*.

Oltre ai consueti saluti, ci è gradita l'occasione per porgervi i più sentiti

Auguri di Buon Natale e sereno 2016

STUDIO BALDI



Dal 1 gennaio 2016



e

STUDIO BALDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

si uniscono e si integrano sotto un unico brand:



BALDI & PARTNERS

AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Abbiamo scelto di accompagnare questo cambiamento con un nuovo logo, rappresentativo della passione e dell'unione di due studi professionali che, incontrandosi, hanno saputo dare vita ad un presente ancor più solido, proiettandolo verso il futuro.

Oltre a voler condividere con tutti voi questa nostra personale soddisfazione,
cogliamo l'occasione per comunicarvi i nostri nuovi dati di studio, che vi
preghiamo di considerare operativi dal **1 gennaio 2016**:

Baldi & Partners – Avvocati e Commercialisti

Via G. Gutenberg,3
42124 Reggio Emilia
P.IVA - C.F. 00734370356
Email info@baldianpartners.it

Avvocati

Phone +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837
Email legal@baldianpartners.it

Commercialisti

Phone +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432
Email tax@baldianpartners.it

Un cordiale saluto

